

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]

tra

PARTE

OPPONENTE/I

e

BANCA

OPPOSTO/I

Oggi **3 maggio 2022** innanzi al dott. Annelisa Spagnolo, sono comparsi:

Per PARTE l'avv. [REDACTED] oggi sostituito ,
la quale precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate, cui si riporta.
Chiede la liquidazione come da gratuito patrocinio cui la parte è già stata ammessa.

Per BANCA l'avv. MATTARELLI CORRADO, il quale precisa le
conclusioni come da note conclusive autorizzate, cui si riporta.

Il Giudice ad ore 12.55 si ritira in camera di consiglio per deliberare, invitando parte
opponente a ridepositare la documentazione relativa al gratuito patrocinio.

I difensori rinunciano fin d'ora alla lettura del dispositivo.



Ad ore 14:00 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo letto in udienza a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.

Il Giudice

dott. Annelisa Spagnolo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato *ex art.*
281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

PARTE (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPONENTE/I

contro

BANCA (C.F. [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. MATTARELLI
CORRADO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [REDACTED]
presso il difensore avv. MATTARELLI CORRADO

OPPOSTO/I

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di
Bologna in data [REDACTED]

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

PARTE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]
emesso in data [REDACTED] dal Tribunale di Bologna, con il quale gli si ingiungeva, in
qualità di garante ed in solido con la società garantita la SOCIETA' di pagare a parte

pagina 3 di 8



ingiungente la somma di € [REDACTED] oltre gli interessi convenzionali e spese di lite in relazione a contratto di leasing quale meglio descritto nel ricorso introduttivo.

Concludeva chiedendo, in pregiudiziale di rito, accogliersi l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto; nel merito in via principale accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto, stante l'inidoneità della documentazione prodotta a provare gli elementi costitutivi del predetto presunto debito, in via subordinata accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dall'opponente con la Società finanziaria CEDENTE e/o sempre in via subordinata accertare e dichiarare la parziale nullità dei contratti di fideiussione stipulati dall'attore con CEDENTE e per l'effetto dichiarare la convenuta decaduta a norma dell'art. 1957 c.c., dai diritti derivanti dalle fideiussioni in questione; nel merito ed in via di ulteriore subordine accertare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o la sua eccessiva onerosità sopravvenuta e per l'effetto comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare come dovuta, se ancora dovuta, da parte dell'opponente l'inferiore somma equivalente ai canoni preventivati sino alla presentazione della denuncia/querela agli organi competenti e comunque quella minore ritenuta di giustizia. Si costituita la parte opposta, contestando ogni fondatezza della spiegata opposizione, di cui chiedeva l'integrale rigetto.

Con provvedimento in data [REDACTED] il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa era istruita documentalmente e posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza di discussione della causa.

Così brevemente riassunta in fatto la controversia e passando alla decisione, ritiene questo giudicante che la proposta opposizione, alla luce delle acquisite risultanze processuali, non sia fondata e vada, quindi, integralmente rigettata.

Va anzitutto disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente invocando la qualità di consumatore ancorchè invero non coltivata in sede di scritti conclusivi.

Deve infatti ritenersi che la stipula della garanzia da parte dell'opponente non sia avvenuta in qualità di consumatore, atteso che lo stesso era socio pressoché unico (99%



del capitale sociale) ed amministratore della società [REDACTED] quindi, [REDACTED] del [REDACTED] Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED] perseguimento di un suo interesse evidentemente imprenditoriale.

L'eccezione relativa al mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria è superata dal tentativo di mediazione comunque esperito facoltativamente dal creditore nel corso della causa, come comprovato dal doc. 11 depositato unitamente alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c.

Venendo al merito, non è contestata la sottoscrizione della garanzia azionata in relazione al contratto di leasing in contestazione.

Deve ritenersi, quindi, provato che in forza di contratto n. [REDACTED] del [REDACTED] la CEDENTE [REDACTED] abbia concesso in locazione finanziaria alla Società la SOCIETA' con sede legale [REDACTED] l'autoveicolo indicato nella sezione 1 del Contratto, finanziando l'acquisto di detto veicolo per un importo pari a complessivi Euro [REDACTED] (oltre iva), che il debitore si è impegnato a versare in favore della finanziaria, alle condizioni economiche convenute (Tan [REDACTED] – Taeg [REDACTED] tramite n. 59 rate mensili dell'importo di Euro [REDACTED] (oltre iva) ed una rata finale di importo pari ad Euro [REDACTED] (oltre iva) al 60° mese (vedi doc. 1 di parte opposta).

Il suddetto autoveicolo è stato regolarmente consegnato dal fornitore alla suddetta società in data [REDACTED] come da verbale di consegna pure ricompreso (vedi doc.to 2 di parte opposta).

Il Contratto di causa è stato sottoscritto da. PARTE [REDACTED] sia nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società la SOCIETA' sia quale garante e fideiussore della suddetta Società in relazione alle obbligazioni di pagamento assunte con il suddetto contratto.

Detto obbligo di garanzia era peraltro ribadito dallo stesso opponente anche con la sottoscrizione di una specifica ed autonoma lettera di assunzione degli impegni di garanzia, che pure è ricompreso (vedi doc.to 3 di parte opposta).

La parte opposta ha allegato in sede monitoria gli estratti delle scritture contabili autenticati dal notaio, attestante che il credito ammonta, alla data del [REDACTED] all'importo di complessivi Euro [REDACTED] (comprensivo del capitale e degli accessori maturati a detta data, vedi doc. 2 fascicolo monitorio). In aggiunta a detto importo sono inoltre dovuti, dalla suddetta data al saldo, gli interessi di mora indicati all'art. 12 delle



Condizioni Generali del Contratto nella misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente il verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti e comunque nella misura del c.d. "Tasso Soglia" di cui alla Legge n. 108/1996 e successive modifiche e integrazioni, espressamente inclusi i Decreti Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, oltre alle spese e commissioni indicate in detta disposizione. Successivamente, in forza di contratto di cessione del [REDACTED] BANCA [REDACTED] ha acquistato, pro soluto ed in blocco, dalla Finanziaria un insieme di crediti, tra i quali è ricompreso quello sopra indicato (doc. C).

Al momento della costituzione, ad ulteriore dimostrazione del credito ingiunto, la società opposta ha altresì provveduto a depositare anche il piano di ammortamento con evidenza dei mancati pagamenti (docc. 6 e 7 di parte opposta), che non è stato in alcun modo tempestivamente e specificatamente contestato, dovendosi ritenere tale documentazione idonea a comprovare anche nel *quantum* l'importo dovuto.

La difesa dell'opponente ha peraltro chiarito che l'assenza di annotazioni nell'allegato estratto conto, deriva dalla circostanza, anche questa non contestata, che il debitore ha fin da subito omesso il regolare pagamento del canone pattuito.

Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia assolto al proprio onere probatorio.

Al contrario parte opponente non ha in ogni caso dimostrato, come era suo onere, alcun fatto estintivo e/o impeditivo dell'allegato grave inadempimento in ordine ai rapporti di causa, omettendo di versare in atti qualsivoglia documentazione attestante l'estinzione del credito in misura superiore all'importo ingiunto.

Va poi disattesa l'eccezione di nullità della garanzia sottoscritta per asserita conformità al modello ABI, trattandosi nel caso di specie di fideiussione specifica esclusa dall'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che ha dichiarato la contrarietà alla L. n. 287/1990 degli artt. 2, 6, 8 dello schema ABI del 2002, tuttavia con riferimento esclusivo alle fideiussioni *omnibus* perfezionate sulla scorta di tale modello contrattuale.

Il provvedimento della Banca d'Italia ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali riferibili alla fideiussione *omnibus*, definita come l'operazione con cui il fideiussore garantisce il debitore di una banca per tutte le obbligazioni da questo assunte,



comprehensive non solo dei debiti esistenti nel momento in cui la garanzia fideiussoria viene prestata, ma anche di quelli che deriveranno in futuro da operazioni di qualunque natura intercorrenti tra la banca e il debitore principale.

Esso evidenzia che la fideiussione *omnibus* presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici.

E' con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la Banca d'Italia ha valutato come le clausole dello schema ABI (riguardante appunto la fideiussione *omnibus*), di per sé lecite se inserite in fideiussioni specifiche, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in senso ingiustificatamente sfavorevole alla clientela.

Secondo orientamento cui si ritiene di aderire, pertanto, le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini e di sopravvivenza, se inserite in fideiussioni specifiche, sono di per sé legittime e non risultano lesive della libertà contrattuale del fideiussore.

Del tutto infondata è, infine, la tesi avversaria per la quale gli obblighi di pagamento sarebbero venuti meno per impossibilità sopravvenuta della prestazione ovvero per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione, derivanti dall'asserito furto della vettura oggetto di locazione finanziaria.

Deve anzitutto al riguardo rilevarsi che non né stata fornita alcuna dimostrazione in giudizio dell'avvenuto furto del veicolo in questione, essendosi limitato l'opponente a depositare in atti copia della denuncia-querela proposta in data [REDACTED] (vedi doc.to 6 di parte opponente) , senza che tale documento abbia ricevuto il benchè minimo riscontro obiettivo

In ogni caso è evidente che l'utilizzatore sia anche custode del bene oggetto del contratto di causa ed abbia assunto su di sé tutti i rischi connessi alla perdita del bene. Infatti l'art. 14, terzo periodo, delle condizioni generali («Rischi a carico dell'UTILIZZATORE») prevede espressamente che «i rischi di deterioramento, perdita, distruzione, furto ed eventi consimili, anche parziali, relativi al veicolo, gravano in via esclusiva sull'UTILIZZATORE, che ne risponderà in ogni caso verso la CONCEDENTE, anche in deroga agli artt. 1588 e 1589 c.c.». Inoltre l'art. 14, quinto periodo («furto – perdita totale») prevede che l'«UTILIZZATORE risponderà in ogni caso della perdita del



veicolo, anche se derivante da causa a lui non imputabile, e dovrà procedere – entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento che abbia comportato la perdita totale – al pagamento in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, in favore della CONCEDENTE delle somme di cui al 5° comma dell'art. 18 delle presenti Condizioni Generali»

Per tutte le ragioni che precedono, il richiamo alle ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione e di eccessiva onerosità sono del tutto infondate, non essendo peraltro stata fornita, come detto, la dimostrazione del corretto adempimento degli obblighi di custodia a carico dell'utilizzatore.

In conclusione l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'opposizione proposta da PARTE [REDACTED] e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Bologna in data [REDACTED]
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

BOLOGNA, 3 maggio 2022

Il Giudice

dott. Annelisa Spagnolo



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Copia conforme all'originale della sentenza n. [REDACTED] pubblicata in data 3 maggio 2022 rilasciata in forma esecutiva a favore dell'Avv. CORRADO MATTARELLI quale procuratore della BANCA [REDACTED] con le modalità previste dall'art. 23 comma 9-bis del D.L. n. 137/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020.

Bologna, [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Bologna, [REDACTED]

IL FUNZIONARIO

(firmato digitalmente da [REDACTED])